

*Avv. Pasquale Marotta*  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
*Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta*  
*Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561*

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

**Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al  
ricorso pendente tra le stesse parti,**

**R.G.N. 1254/2015 - SEZIONE IV**

**Per la docente Zeppetella Del Sesto Marianonietta Rosaria nato a Cuneo il  
6/10/1956 e residente in Gragnano (NA) alla via Sigliano n. 53, C.F.  
ZPPMNT56R46D205D, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del  
presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il  
quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito. Il sottoscritto  
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a  
mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec:  
pasquale.marotta@avvocatismcv.it.**

**Contro**

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in  
persona del Ministro p.t.;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del  
Direttore Generale p.t.;**

**per l'annullamento:**

**a) del verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, conosciuto dalla ricorrente all'udienza  
in Camera di Consiglio del 25/03/2015, in quanto è stato depositato  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in altre cause aventi ad  
oggetto fattispecie analoghe a quella per cui è causa, trattate nella medesima  
data, con il quale la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di  
valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione  
del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso per il  
reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di  
Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la  
Regione Campania, nella parte in cui, in merito ai diplomi o attestati di corso  
di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale**

**Avv. Pasquale Marotta,**  
con la presente Vi  
conferisco mandato di  
rappresentarmi e  
difendermi nella presente  
procedura ed atti  
conseguenziali con ogni  
più ampia facoltà di  
legge, ivi compresa  
quella di transigere e  
desistere e ritengo il  
Vostro operato per rato e  
fermo senza bisogno di  
ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio con Voi

in NAPOLI clo  
segreteria TAR

delegandoVi a sotto  
scrivere per me il  
presente ed ogni altro  
atto del procedimento.  
Con il presente atto, il/i  
sottoscritto/i dichiara/no,  
altresi, di aver ricevuto la  
prescritta informativa in  
materia di trattamento dei  
dati personali ai sensi  
dell'art. 13, D.Lgs 30  
giugno 2003, n.196.

*Zeppetella Del Sesto*  
*Tal e*  
*Pasquale Marotta*

(1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale, stabilisce che *"considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale"*;

b) del verbale, ignoti data e numero, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi - DDG 13/7/2011, relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente, nella parte in cui non attribuisce alla stessa ricorrente ulteriori punti 2.10 per titoli culturali ed ulteriori punti 1,60 per titoli di servizio e professionali nella graduatoria generale di merito;

c) della scheda, ignoti data e numero, relativa alla ricorrente concernente i titoli valutati dalla Commissione, nella parte in cui non attribuisce alla stessa ricorrente ulteriori punti 2.10 per titoli culturali ed ulteriori punti 1,60 per titoli di servizio e professionali nella graduatoria generale di merito;

**d) se e per quanto occorra:**

1) decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone la rettifica, limitatamente ad alcuni candidati, della graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, non attribuisce alla stessa ricorrente ulteriori punti 2.10 per titoli culturali ed ulteriori punti 1,60 per titoli di servizio e professionali nella graduatoria generale di merito;

2) dell'allegata graduatoria generale di merito emendata, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 323 con punti 72.20.

**FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso di articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale è stata ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, relativamente ai titoli culturali, ella dichiarava i seguenti titoli culturali:

**Titolo di ammissione - diploma di laurea in Lettere Moderne con voto 110 e lode/110;**

**n. 2 Corsi di perfezionamento** conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti;

**n. 5 Corsi di formazione**, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.) organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome in qualità di discente.

Inoltre, ella dichiarava i seguenti ulteriori titoli di servizio e professionali:

**N. 5 anni di servizio come collaboratore-vicario;**

**N. 2 anni di servizio quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto;**

**N. 1 anni di servizio quale componente del Comitato di valutazione;**

**N. 1 anni di svolgimento della funzione strumentale.**

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con DDG AOODRCA/R.U n. 13599 del 6 ottobre 2011, veniva integrata con altri componenti, formando, così, una Commissione base e tre sottocommissioni.

In data 20/01/2012, con verbale n. 12, la Commissione Giudicatrice, costituita Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, ed integrata con la nomina di altri componenti,

con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, elaborava i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale, con relativa griglia di valutazione.

In seguito, la commissione procedeva alla correzione degli elaborati.

Successivamente, in data 30 ottobre 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, ove la ricorrente risultava utilmente inserita.

A seguito di ciò, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del bando di concorso, la ricorrente presentava le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai titoli già dichiarati in occasione delle dichiarazioni dei titoli.

**In tale occasione, ella documentava i titoli in suo possesso e segnatamente:**

**- Titolo di ammissione - diploma di laurea in Lettere Moderne con voto 110 e lode/110;**

**n. 1 Corsi di perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva Nelle Scuole, conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze - a.a. 1999-2000 - Decreto rettorale n. 77 del 29 giugno 1999;**

**n. 1 Corsi di perfezionamento in "Multimedialità e Didattica", conseguito presso l'Università degli Studi di Padova - a.a. 2000-2001 - Decreto rettorale n. 1366 dell'11 giugno 2000;**

**n. 5 Corsi di formazione in qualità di discente:**

**a) "Autonomia e Tecnologie educative" - organizzato da STOA' - a.s. 1999/2000 - ore 45;**

**b) "Corso di formazione per docenti area obiettivo 2" - organizzato dall'USP di Napoli - a.s. 1999/2000 - ore 20;**

**c) ECDL (ECDL certificate) organizzato dall'ITI "Marconi" di Torre Annunziata, a.s. 2001/2002;**

**d) "Didattica e Tecnologie" - Percorso B - organizzato dall'USR Campania aa.ss. 2002/2003 e 2003/2004 - ore 120;**

e) "Progettare e operare nella scuola dell'autonomia" – Pon La scuola per lo sviluppo – organizzato da Università Bocconi, Apri Italia – a.s. 2005/2006 – ore 107.

f) n. 5 anni di servizio come collaboratore-vicario presso la S.M.S "Alfieri – Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 2001/2002; 2002/2003; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007;

g) n. 2 anni di servizio quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto presso la S.M.S "Alfieri – Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 1998/1999; 1999/2000;

h) n. 1 anni di servizio quale componente del Comitato di valutazione presso la S.M.S "Alfieri – Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 2003/2004;

i) n. 1 anni di svolgimento della funzione strumentale Funzione Obiettivo – Area 2, presso la S.M.S "Alfieri – Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 2000/2001.

In data 07 gennaio 2013, iniziavano gli orali dei candidati ammessi con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012.

Successivamente, gli orali venivano sospesi in ottemperanza di alcune ordinanze del TAR Campania – Napoli, che hanno accolto le domande cautelari proposte da alcuni docenti non ammessi alla prova orale del concorso in esame.

Successivamente, in data 3 ottobre 2013, riprendevano le prove orali.

**In data 30/01/2014, la ricorrente sosteneva, con esito positivo, la prova orale.**

Con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, disponeva l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

La ricorrente, nel prendere visione della graduatoria generale di merito riscontrava la mancata attribuzione di ulteriori **punti 2,10** per titoli culturali, nonché la mancata attribuzione di ulteriori **punti 1,60** per titoli di servizio e professionali.

Nel dettaglio le venivano attribuiti i seguenti punteggi:

punti 43 per la prova scritta;

punti 25,50 per la prova orale;

**punti 2,10 per titoli culturali;**

**punti 1,60 per titoli di servizio e professionali;**

punteggio totale 72,20.

Ebbene, in merito alla valutazione dei titoli culturali, occorre rilevare che la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di ulteriori punti 2.10, **per complessivi punti 5,50**, mentre in merito alla valutazione dei titoli di servizio e professionali, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1.60, **per complessivi punti 3,40**.

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria generale di merito, la ricorrente, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, presentava formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, il suddetto reclamo non sortiva alcun effetto.

A seguito di ciò, ella presentava ricorso dinanzi all'Intestato Tribunale avverso i seguenti provvedimenti: *"a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 2.10 per titoli culturali ed ulteriori punti 1,60 per titoli di servizio e professionali nella graduatoria generale di merito; b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente*

*risulta collocata al posto n. 322 con punti 72.20; c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale”.*

Il ricorso veniva assegnato alla sezione Quarta e contraddistinto dal numero di R.G. 1254/2015.

In data 16/03/2015, l'Amm.ne resistente si costituiva con una mera memoria di stile.

L'udienza in Camera di Consiglio per l'esame della domanda cautelare si teneva in data 25/03/2015.

In tale data, la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza de verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, in quanto è stato depositato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in altre cause aventi ad oggetto fattispecie analoghe a quella per cui è causa, trattate nella medesima data.

Nel suddetto si afferma che, in data 21/10/2014, si sono riunite le Commissioni del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania.

Tale seduta ha avuto luogo in quanto “nel corso delle sedute sono emerse numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentati al Direttore generale dell'ufficio scolastico nei termini e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio”.

Pertanto, con il suddetto verbale, la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso.

Per quanto, qui rileva, la Commissione, in merito ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale, ha stabilito che *“considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata*



*annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale”.*

All’esito della Camera di Consiglio del 25/03/2015, il TAR adito, con ordinanza n. 636/2015, ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso introduttivo adducendo la seguente motivazione:  
“Rilevato che le ragioni rappresentate da parte ricorrente appaiono prima facie fondate con riferimento alla mancata o insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli richiesti;

Considerato che la ricorrente lamenta:

- mancata valutazione del diploma di laurea con riferimento alla lode conseguita;

- mancata valutazione del titolo di specializzazione ( cd Master) ;

- mancata valutazione dei corsi indicati per un punteggio di 0,10 ciascuno in quanto non si chiarisce le ragioni della non ritenuta pertinenza degli stessi con quanto indicato dall’art. 2 lettera g) del bando;

- mancata valutazione dei titoli di servizio indicati in ricorso;

Rilevato che il MIUR nel costituirsi non ha depositato la scheda di valutazione dei titoli né ha chiarito le motivazioni del mancato riconoscimento di quanto richiesto dalla parte;

Considerato che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo che l’amministrazione proceda al riesame del gravato provvedimento, alla luce delle censure proposte;

Ritenuto che per la trattazione del merito va fissata la pubblica udienza del 8 luglio 2015”.

Infine, occorre aggiungere che, con decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, ha rettificato, limitatamente alla posizione di alcuni candidati, la graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, senza riconoscere l’ulteriore punteggio rivendicato dalla ricorrente con il ricorso originario.

Pertanto, l’impugnativa di tale ultimo decreto e dell’allegata graduatoria è spiegata per mero scrupolo difensivo.

Si consideri che, la ricorrente, nella graduatoria emendata, risulta collocata al posto n. 323, con punti 72,20.

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, ella si collocherebbe al posto n. 123, con punti 75,90.

Ebbene, ferme ed impregiudicate le censure mosse con il ricorso originario, alla luce dei provvedimenti in questa sede gravata e, in particolare, del verbale n. 7 del 21/10/2014, nella parte in cui si occupa dei corsi di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60), appare opportuno formulare le seguenti considerazioni in diritto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

##### A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, con il verbale n. 7 del 21/10/2014, la Commissione Giudicatrice, a seguito delle numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentate al Direttore generale dell'Ufficio scolastico nei termini e nei modi e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, ha ritenuto di adottare dei criteri nella valutazione dei titoli culturali presentati.

Segnatamente, per quanto qui rileva, nel predetto verbale si afferma che in merito ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale, *"considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il*

*candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con esame finale”.*

Ebbene, in merito ai titoli contemplati dalla lettera f) del punto 2 della Tabella di valutazione titoli, questa difesa, pur essendo consapevole del fatto che la stessa tabella prevede la valutabilità di un solo titolo, ritiene opportuno esaminare nel dettaglio i due corsi di perfezionamento posseduti e dichiarati dalla ricorrente, dimostrando come entrambi siano suscettibili di valutazione.

a) In primis, giova richiamare quanto disposto dalla tabella di valutazione titoli.

La suddetta tabella, alla lettera f) del punto 2, stabilisce che *“altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo. punti 1,00”.*

Ciò posto, occorre rilevare che la ricorrente, nella dichiarazione dei titoli, ha indicato il Corso di perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole.

Tale corso è stato seguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'Università degli Studi di Firenze, indetto con Decreto rettorale n. 77 del 29 giugno 1999 ed attestato rilasciato in data 3/06/2000.

In merito alla circostanza che il suddetto attestato non riporta l'indicazione del numero di ore e dei CFU, occorre rilevare che il citato titolo è stato conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU).

Invero, solo con il D.M. 509/99 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei – sono stati introdotti i crediti formativi universitari.

Pertanto, la valutazione del Corso annuale di Perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole, operata dalla Commissione giudicatrice, è illegittima in quanto non tiene conto della rappresentata circostanza.

Così come è illegittimo il verbale n. 7 del 21/10/2014, in questa sede gravato, atteso che il criterio adottato dalla commissione in merito ai corsi di

perfezionamento risulta illegittimo in quanto non tiene conto del fatto che i titoli conseguiti prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU), ovviamente, non recano l'indicazione dei CFU.

Ciò che la Commissione avrebbe dovuto considerare è la circostanza che il corso suddetto era di durata annuale e, quindi, lo stesso va equiparato ad un corso di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU, conseguito dopo il D.M. 509/99.

Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di perfezionamento seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Pertanto, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti,  $25 \text{ ore} \times 60 \text{ (CFU previsti per il corso annuale)} = 1500 \text{ ore.}$

Si rammenta, inoltre, che il corso suddetto prevedeva la frequenza alle attività didattiche e il superamento del colloquio finale (cfr. certificato dell'Università degli Studi di Firenze del 3/06/2000).

**Ma non solo!!**

L'illegittimità della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice del Corso annuale di Perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole, è resa ancor più evidente se si considera che la stessa Commissione, nel verbale n. 7 del 21/10/2014, in merito ai Master afferma che *"il Master, di I e II livello, è un grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito*

*un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando".*

Ebbene, appare assolutamente illogico, oltre che contraddittorio, ritenere che un corso di studio di durata annuale corrisponda implicitamente a 1500 ore e 60 CFU e non adottare un analogo criterio per i corsi di perfezionamento di durata annuale che non recano la dicitura del numero di ore e i crediti formativi universitari.

Senza contare che, nel caso di specie, si tratta di un con corso di perfezionamento conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari.

A ciò si aggiunga che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto nell'anno 2014 il giorno 26 del mese di febbraio, nell'allegato D, alla lettera E), riconosce la valutabilità dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti dalle università statali ovvero dal D.P.R. n. 162/82, al pari dei corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Pertanto, sebbene attinente alla mobilità del personale scolastico, si tratta di un'equiparazione espressamente riconosciuta dal MIUR resistente e, quindi, apparirebbe oltremodo illogico negare tale equiparazione nella procedura concorsuale per cui è causa.

Diversamente opinando di configurerebbe una evidente contraddittorietà tra più atti della P.A., censurabile per eccesso di potere.

Da quanto detto, appare evidente che il Corso annuale di perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole dichiarato dalla ricorrente va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

b) Le considerazioni espresse nel precedente punto a) valgono anche in riferimento all'ulteriore corso annuale di perfezionamento dichiarato dalla ricorrente ai fini del concorso de quo.

Segnatamente, il corso di perfezionamento in "Multimedialità e didattica", è stato svolto presso l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento dell'Educazione, nell'a.a. 2000/2001.

Anche tale corso era durata annuale e con esame finale.

Pertanto, anche tale corso è pari a 1500 ore e 60 CFU, così come poc'anzi dimostrato per il corso sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole.

Si precisa che il corso di perfezionamento in "Multimedialità e didattica" è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1366 dell'11.7.2000.

Ebbene, anche per i corsi di perfezionamento istituiti dalle Università il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2014/2015, riconosce la perfetta equiparazione con i corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Invero, nell'allegato D, lettera E), si legge: "per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente .... Punti 1".

Pertanto, anche il corso di perfezionamento in "Multimedialità e didattica" va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli esaminati restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà"* (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati.

3) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Sul punto, peraltro, giova richiamare la motivazione addotta da Codesta Ecc.ma Sezione in accoglimento della domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso originario, ovvero che "Rilevato che il MIUR nel costituirsi non ha depositato la scheda di valutazione dei titoli né ha chiarito le motivazioni del mancato riconoscimento di quanto richiesto dalla parte" (cfr. Ordinanza n. 636/2015).

#### **B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario che qui di seguito si riportano:

#### ***"DIRITTO***

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

*Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli culturali:*



1) *Titolo di ammissione - diploma di laurea in Lettere Moderne con voto 110 e lode/110;*

2) *n. 1 Corsi di perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva Nelle Scuole, conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze - a.a. 1999-2000 - Decreto rettorale n. 77 del 29 giugno 1999;*

3) *n. 1 Corsi di perfezionamento in "Multimedialità e Didattica", conseguito presso l'Università degli Studi di Padova - a.a. 2000-2001 - Decreto rettorale n. 1366 dell'11 giugno 2000;*

4) *n. 5 Corsi di formazione in qualità di discente e segnatamente:*

a) *"Autonomia e Tecnologie educative" - organizzato da STOA' - a.s. 1999/2000 - ore 45;*

b) *"Corso di formazione per docenti area obiettivo 2" - organizzato dall'USP di Napoli - a.s. 1999/2000 - ore 20;*

c) *ECDL (ECDL certificate) organizzato dall'ITI "Marconi" di Torre Annunziata, a.s. 2001/2002;*

d) *"Didattica e Tecnologie" - Percorso B - organizzato dall'USR Campania aa.ss. 2002/2003 e 2003/2004 - ore 120;*

e) *"Progettare e operare nella scuola dell'autonomia" - Pon La scuola per lo sviluppo - organizzato da Università Bocconi, Apri Italia - a.s. 2005/2006 - ore 107.*

*Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:*

#### ***"TITOLI CULTURALI***

*(fino ad un massimo di punti 15)*

***1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -***

*(fino ad un massimo di punti 3,00)*

*votazione fino a 104/110 punti 1,00*

*votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50*

*votazione 110/110 punti 2,00*

***votazione 110/110 con lode punti 3,00***

***2. Altri titoli culturali (1)***

...

f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale punti 1,00;

g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di formatore punti 0,15; in qualità di discente punti 0,10; fino ad un massimo di punti 0,50;

Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".

Ora passando in rassegna i titoli culturali dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Punti 3,00 per il Titolo di ammissione - diploma di laurea in *Lettere Moderne con voto 110 e lode/110*;
- Punti 2,00 per n. 2 Corsi di perfezionamento conseguito presso università in Italia, di durata annuale corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale;
- Punti 0,50 per i 5 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore.

Tuttavia, considerato che la graduatoria impugnata non indica nel dettaglio il punteggio attribuito ai vari titoli culturali dichiarati dalla ricorrente, al fine di rendere maggiormente intellegibile il diritto della ricorrente alla valutazione dei suddetti titoli, si indicheranno, di seguito, le ragioni per le quali appare dovuta la valutazione degli stessi.

#### A) SUL TITOLO DI AMMISSIONE

Sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

Infatti, avendo la ricorrente dichiarato come titolo di ammissione la Laurea in Lettere Moderne, conseguita in data 25/06/1979 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode /110, la tabella di valutazione titoli assegna punti 3 per "votazione 110/110 con lode".

Pertanto la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 3,00.

B) ALTRO MASTER, DIPLOMA O ATTESTATO DI CORSO DI SPECIALIAZZIONE O DI PERFEZIONAMENTO, CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO, DI DURATA ANNUALE CORRISPONDENTE A 1.500 ORE E 60 CREDUTI CON ESAME INDIVIDUALE FINALE.

a) La ricorrente ha indicato nella dichiarazione dei titoli il Corso di perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole.

Tale corso è stato seguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'Università degli Studi di Firenze, indetto con Decreto rettorale n. 77 del 29 giugno 1999 ed attestato rilasciato in data 3/06/2000.

Tuttavia, occorre precisare che il citato titolo è stato conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU).

Invero, solo con il D.M. 509/99 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei - sono stati introdotti i crediti formativi universitari.

Ad ogni buon conto, ciò che rileva è la circostanza che il corso suddetto era di durata annuale e, quindi, lo stesso va equiparato ad un corso di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU, conseguito dopo il D.M. 509/99.

Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di perfezionamento seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Peraltro, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti, 25 ore x 60 (CFU previsti per il corso annuale) = 1500 ore.

Si rammenta, inoltre, che il corso suddetto prevedeva la frequenza alle attività didattiche e il superamento del colloquio finale (cfr. certificato dell'Università degli Studi di Firenze del 3/06/2000).

A ciò si aggiunga che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto nell'anno 2014 il giorno 26 del mese di febbraio, nell'allegato D, alla lettera E), riconosce la valutabilità dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti dalle università statali ovvero dal D.P.R. n. 162/82, al pari dei corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Pertanto, sebbene attinente alla mobilità del personale scolastico, si tratta di un'equiparazione espressamente riconosciuta dal MIUR resistente e, quindi, apparirebbe oltremodo illogico negare tale equiparazione nella procedura concorsuale per cui è causa.

Diversamente opinando si configurerebbe una evidente contraddittorietà tra più atti della P.A., censurabile per eccesso di potere.

Da quanto detto, appare evidente che il Corso annuale di perfezionamento sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole dichiarato dalla ricorrente va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

b) Le considerazioni espresse nel precedente punto a) valgono anche in riferimento all'ulteriore corso annuale di perfezionamento dichiarato dalla ricorrente ai fini del concorso de quo.

Segnatamente, il corso di perfezionamento in "Multimedialità e didattica", è stato svolto presso l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento dell'Educazione, nell'a.a. 2000/2001.

Anche tale corso era durata annuale e con esame finale.

Pertanto, anche tale corso è pari a 1500 ore e 60 CFU, così come poc'anzi dimostrato per il corso sulla Funzione Direttiva ed Ispettiva nelle Scuole.

Si precisa che il corso di perfezionamento in "Multimedialità e didattica" è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1366 dell'11.7.2000.

Ebbene, anche per i corsi di perfezionamento istituiti dalle Università il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2014/2015, riconosce la perfetta equiparazione con i corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Invero, nell'allegato D, lettera E), si legge: "per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente .... Punti 1".

Pertanto, anche il corso di perfezionamento in "Multimedialità e didattica" va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli.

C) PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, DELLA DURATA DI NON MENO DI 20 ORE, IVI COMPRESI I PERCORSI FORMATIVI MIRATI ALLA CONOSCENZA DI COMPETENZE INFORMATICHE COMPROVATE DALL'OTTENIMENTO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE DI TIPO: ECDL - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST - IC3 - MCAS - EIPASS - ICL - P.E.K.I.T".

Infine, relativamente ai corsi di formazione, occorre rilevare che gli stessi andavano valutati complessivamente 0,50 punti.

Infatti, i corsi di formazione corrispondono a quelli previsti dalla tabella citata.

a) Relativamente al Corso di Formazione su "Autonomie e Tecnologie educative", rilasciato dall'Istituto degli Studi per la Direzione e gestione di Impresa per un totale di 45 ore, nell'anno scolastico 1999/2000, in qualità di discente.

Tale corso è stato tenuto da un ente accreditato presso la Regione Campania.

In altri termini, si tratta di un corso finalizzato ad offrire strumenti adeguati a sostenere le innovazioni del sistema scolastico attraverso interventi che investono percorsi di formazione finalizzati a promuovere capacità e competenze inerenti le nuove tecnologie dell'informazione con particolare riferimento alla loro utilizzazione nella didattica e nei processi di apprendimento.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto i contenuti sono direttamente "mirati alla conoscenza di competenze informatiche", ed, inoltre, si tratta di un corso tenuto da un ente accreditato.

Pertanto, tale corso di formazione va valutato nella misura di punti 0,10, in quanto svolto in qualità di discente ai sensi del punto 2, lett. g) della tabella di valutazione titoli.

b) In merito al "Corso di formazione per docenti area obiettivo 2" – organizzato dall'USP di Napoli nell'a.s. 1999/2000, della durata di 20 ore, occorre rilevare che tale corso appare perfettamente rispondente a quanto richiesto dalla tabella di valutazione. Invero, si tratta di un corso a sostegno del lavoro dei docenti, al fine di accrescere lo sviluppo professionale degli stessi.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto si tratta di un corso tenuto da un ente accreditato (USP di Napoli in collaborazione con le Scuole).

Pertanto, tale corso di formazione va valutato nella misura di punti 0,10, in quanto svolto in qualità di discente ai sensi del punto 2, lett. g) della tabella di valutazione titoli.

c) In merito all'ECDL (European Computer Driving Licence) occorre rilevare che tale titolo è stato conseguito nell'a.s. 2001/2002, con certificazione rilasciata dalla DIDASCA.

Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che nella nota 2), richiamata al punto 2, lett.g), della stessa tabella si prevede che "Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T"

d) Con riguardo al Corso di Formazione "Didattica e Tecnologie" – Percorso B, occorre rilevare che tale corso è stato organizzato dall'USR per la Campania.

Tale corso è stato seguito, nell'aa.ss. 2002/2003 e 2003/2004, dalla ricorrente, in qualità di discente, per un totale di ore complessivo 120/120.

Tale corso era finalizzato allo sviluppo di competenze metodologiche nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione a supporto dei processi di insegnamento/apprendimento.

Anche tale corso è perfettamente valutabile in quanto i contenuti sono direttamente "mirati alla conoscenza di competenze informatiche", ed, inoltre, si tratta di un corso realizzato nell'ambito del Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è stato tenuto da un ente accreditato dal MIUR ai sensi del D.M. 177/2000.

Pertanto, anche tale corso di formazione va valutato nella misura di punti 0,10 ai sensi del punto 2, lett. g) della tabella di valutazione titoli.

e) Infine il Corso di formazione "Progettare e operare nella scuola dell'autonomia", è stato organizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "La scuola per lo sviluppo" dall'Università Commerciale Bocconi, nell'a.s. 2005/2006, per la durata di 107 ore.

*Si tratta di un corso creato dallo stesso Ministero resistente.*

L'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale della Scuola implica la sperimentazione e diffusione di modelli innovativi di formazione, con particolare riferimento a quelli permanenti e integrati, che consentono la personalizzazione dei vari percorsi e la contestualizzazione dei contenuti. Non è infatti più possibile proporre una formazione che non sia in grado di offrire risposte alle nuove sfide legate all'evoluzione del sistema scolastico e di coinvolgere i vari livelli del sistema scuola.

Pertanto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha cercato di rispondere a tale esigenza programmando e realizzando una formazione di tipo "diverso" che apporti cambiamenti gradualmente ma in grado di garantire competenze nuove. Il sistema di formazione così concepito si avvale di strumenti innovativi come l'alternanza di percorsi in presenza e on line, l'utilizzo di piattaforme informatiche e interattive, il coinvolgimento di una molteplicità di attori attraverso l'istituzione di reti

Anche tale corso è perfettamente valutabile, nella misura di punti 0,10 ai sensi del punto 2, lett. g) della tabella di valutazione titoli.

Da quanto detto, appare evidente che, nella fattispecie, in esame è stata palesemente violata la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 2,10 per titoli culturali, per complessivi punti 5,50.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL

BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Inoltre, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha dichiarato, altresì, i seguenti titoli di servizio e professionali:

- 1) *Servizio prestato come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso sul Plesso di Via Parini per l'a.s. 2001/2002, con nomina prot. n. 3226/FP del 18/10/2001;*
- 2) *Servizio prestato come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso sul Plesso di Via Parini per l'a.s. 2002/2003, con nomina prot. n. 2717/FP;*
- 3) *Servizio prestato come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso per l'a.s. 2004/2005, con nomina prot. n. 4522/FP del 2.12.2004;*
- 4) *Servizio prestato come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata per l'a.s. 2005/2006, con nomina prot. n. 3700/FP del 15/09/2005;*
- 5) *Servizio prestato come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso per l'a.s. 2006/2007, con nomina prot. n. 3383/FP del 30/09/2006;*
- 6) *Servizio prestato quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto presso la S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 1998/1999, con nomina prot. n. 2517 del 25/11/1998.*
- 7) *Servizio prestato quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto presso la S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 1999/2000, con nomina prot. n. 2517 del 25/11/1998.*
- 8) *Servizio prestato quale componente del Comitato di valutazione presso la S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 2003/2004;*
- 9) *N. 1 anni di svolgimento della funzione strumentale Funzione Obiettivo - Area 2, presso la S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, a.s. 2000/2001.*



*Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:*

*"TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (3) (4)*

*(fino ad un massimo di punti 15)*

1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per ciascun anno fino ad un massimo di punti 7,00 punti 1,40

2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza fino ad un massimo di punti 4,00 punti 0,80;

3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3,00 punti 0,60

4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2,00 punti 0,40

...

6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10

...

11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10

...

Nota (3) - Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti

come servizio d'istituto. I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

*Nota (4) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati."*

Ora passando in rassegna i titoli di servizio e professionali dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Punti 3,00 per n. 5 anni di servizio prestato come collaboratore-vicario;
- Punti 0,20 per n. 2 anni di servizio prestato quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto;
- Punti 0,10 per n. 1 anni di servizio quale componente del Comitato di valutazione;
- Punti 0,10 per n. 1 anni di svolgimento della funzione strumentale.

Tuttavia, considerato che la graduatoria impugnata non indica nel dettaglio il punteggio attribuito ai vari titoli di servizio e professionali dichiarati dalla ricorrente, al fine di rendere maggiormente intellegibile il diritto della ricorrente alla valutazione dei suddetti titoli, si indicheranno, di seguito, le ragioni per le quali appare dovuta la valutazione degli stessi.

A) SUL SERVIZIO PRESTATO COME COLLABORATORE-VICARIO.

a) Come già esposto, la ricorrente, nell'a.s. 2001/2002, ha prestato servizio come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso sul Plesso di Via Parini per l'a.s. 2001/2002, con nomina prot. n. 3226/FP del 18/10/2001;

Pertanto, l'incarico conferito alla docente costituisce affidamento di funzioni vicarie e, quindi, esso va valutato nella misura di punti 0,60 ai sensi del punto 3, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

b) Lo stesso dicasi per l'a.s. 2002/2003, la docente ha prestato servizio come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso sul Plesso di Via Parini per l'a.s. 2002/2003, con nomina prot. n. 2717/FP.

Pertanto, l'incarico conferito alla docente costituisce affidamento di funzioni vicarie e, quindi, esso va valutato nella misura di punto 0,60, ai sensi del punto 3, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli.

c) Per l'a.s. 2004/2005, la docente ha prestato servizio come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso per l'a.s., con nomina prot. n. 4522/FP del 2.12.2004.

Pertanto, l'incarico conferito alla docente costituisce affidamento di funzioni vicarie e, pertanto, esso va valutato nella misura di punto 0,60, ai sensi del punto 3, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli.

d) Relativamente al servizio prestato nell'a.s. 2005/2006, la docente è stata incaricata delle funzioni di vicaria del Dirigente Scolastico del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata.

Invero, prot. n. 3700/FP del 15/09/2005, ella è stata nominata dal Dirigente Scolastico dott. Luigi Perfetto della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, Vicaria per tutto l'anno scolastico 2005/2006.

Pertanto, tale servizio va valutato nella misura di punti 0,60 ai sensi del punto 3, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

e) Nell'a.s. 2006/2007, la docente ha prestato servizio nuovamente come collaboratrice vicaria del dirigente scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata e sostituzione dello stesso per l'a.s. 2006/2007, con nomina prot. n. 3383/FP del 30/09/2006;

Pertanto, anche tale servizio va valutato nella misura di punti 0,60 ai sensi del punto 3, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

B) SUL SERVIZIO PRESTATO QUALE COMPONENTE DOCENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E QUALE COMPONENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE.

La docente, per gli aa.ss. 1998/1999 e 1999/2000, ha prestato servizio quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto presso la S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata.

Tale nomina le è stata conferita con comunicazione del 25/11/1998, prot. n. 2517, del Dirigente Scolastico Prof. Massimo Giobbi della S.M.S "Manzoni" di Torre Annunziata.

Pertanto, ella ha diritto all'attribuzione di punto 0,20 (0,10 per onno scolastico) per il suddetto servizio, ai sensi del punto 6, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

Inoltre, ella ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 0,10, ai sensi del medesimo punto 6 della tabella, per il servizio prestato nell'a.s. 2003/2004, quale componente del Comitato di valutazione presso la S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, (cfr. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e giusta verbale Collegio dei docenti n. 3 del 22.09.2003).

#### C) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Come già esposto, nell'a.s. 2000/2001, la ricorrente ha ricevuto l'incarico per le funzione strumentale.

Segnatamente, ella, con nota prot. n. 2637/fp del 7/10/2000, del Dirigente Scolastico della S.M.S "Alfieri - Manzoni" di Torre Annunziata, ha ricevuto l'incarico sulla Funzione Strumentale Funzione Obiettivo - Area 2.

Si tratta di una funzione strumentale Funzione obiettivo area 2: Sostegno al lavoro dei docenti.

Questa è finalizzata a:

- costruire contesti culturali stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti;
- adeguare attivamente le scelte didattiche ai cambiamenti in atto;
- creare le premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli;
- superare un modello di docente centrato sul lavoro d'aula e sul rapporto con gli studenti;
- affermare un modello di docente quale professionista corresponsabile dei processi di crescita dell'intera comunità scolastica

Settori d'intervento

Il docente che ha il compito di occuparsi della funzione di sostegno al lavoro dei docenti deve individuare gli obiettivi prioritari della propria azione tra quelli relativi agli specifici settori d'intervento. Il contesto di riferimento riguarda:

- a. analisi di bisogni formativi e gestione del Piano di formazione ed aggiornamento;
- b. accoglienza dei nuovi docenti;
- c. produzione di materiali didattici;
- d. coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca;
- e. cura della documentazione educativa;
- f. coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei docenti

Ebbene, tale funzione strumentale risulta perfettamente coincidente con quanto previsto dal punto 11, della tabella di valutazione titoli.

Invero, il citato punto richiede che la funzione strumentale debba riguardare "al sostegno al lavoro docente".

**Pertanto, alla stessa funzione strumentale assolta vanno attribuiti punti 0,10 ai sensi del punto 11, dei Titoli di servizio e professionali della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.**

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà"* (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 1.60 per titoli di servizio e professionali, per complessivi punti 3,40.

3) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi".

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S. Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 766 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

**1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899208-3 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015

**2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899206-1 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015;

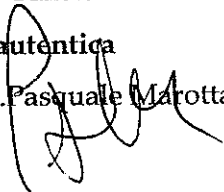
**3) Sig.ra Salvatore Maria**, Via Virgilio n. 3 - 80053 - Castellammare di Stabia (NA) - a mezzo del servizio postale con racc.ar n\_76689899207-2 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

**4) Sig. Wolfler Calvo Marco**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Maria Annunziata in Salerno, piazza S. Agostino, 29 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n\_76689899205-9 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

**5) Sig. Wolfler Calvo Marco**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania - Napoli Piazza

Municipio, 64 - 80133- a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899204-4  
spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 .

Per autentica  
Avv. Pasquale Marotta



Per vidimazione  
Ufficio Postale

